SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 878)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COSSIGA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1980

Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 20 marzo 1980, n. 75, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, con la legge 20 marzo 1980, n. 75, è stato prorogato al 30 aprile 1980 il termine del 29 febbraio 1980, previsto dalla legge 6 dicembre 1979, n. 610, per l'ulteriore corresponsione al personale statale dei trattamenti economici stabiliti dal decreto-legge 29 maggio 1979, numero 163, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, non convertito in legge per scadenza di termine.

Il disegno di legge sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato (Atto Senato n. 813) trovasi all'esame della 1ª Commissione Affari costituzionali del Senato in sede redigente.

Poichè l'approvazione del suddetto disegno di legge da parte del Parlamento non è avvenuta entro la predetta data del 30 aprile 1980, al fine di evitare la decurtazione degli emolumenti già concessi si rende necessario un ulteriore intervento in sede legislativa per prorogare il termine previsto dalla legge 20 maggio 1980, n. 75.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge che prevede all'articolo 1 la proroga fino al 31 maggio 1980 del termine previsto dall'articolo 1 della legge 20 marzo 1980, n. 75, all'articolo 2 la copertura finanziaria del conseguente onere di spesa e all'articolo 3 l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine del 30 aprile 1980 di cui all'articolo 1 della legge 20 marzo 1980, n. 75, è prorogato fino al 31 maggio 1980.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 90.000 milioni per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*